



COMUNE DELLA SPEZIA
DIPARTIMENTO 2 - SERVIZI TECNICI E OPERE PUBBLICHE
AMBIENTE ED IGIENE URBANA

IL SINDACO

Premesso che nella primavera del 1997 è stato dato avvio a un'indagine ambientale ed epidemiologica nella zona sud orientale della Città nella quale sussistono numerosi elementi di pressione antropica con ricaduta sull'ambiente e potenzialmente sulla salute;

- che in tale studio commissionato dal Comune erano coinvolti numerosi istituti scientifici e sanitari per sviluppare una ricerca multidisciplinare;

Atteso che gli esiti delle analisi e degli esami chimici di questo studio sono stati sottoposti all'ASL V^ Spezzino - Servizio Igiene Pubblica il quale ha confermato la necessità di emanare ordinanza sanitaria limitativa degli usi degli ortaggi, frutti e animali allevati e macellati in una zona limitata da apposita cartografia;

Vista pertanto l'ordinanza a tal scopo emessa dal Sindaco prot. N° 69 del 2.6.1999;

Dato atto che in più occasioni il Comune ha sottoposto ulteriori dati ambientali acquisiti tramite ARPAL al Servizio Igiene Pubblica dell'ASL per verificare la necessità del mantenimento in essere del succitato provvedimento ricevendo sempre riscontro positivo dalla locale ASL;

Considerato che a seguito dell'inserimento del sito di Pitelli nelle zone di interesse nazionale ai sensi della legge 426 del 1998, secondo le perimetrazioni di decreti ministeriali del 2000 e del 2001, gli enti pubblici tramite ARPAL ed altri soggetti hanno eseguito la caratterizzazione dell'area perimetrata che interessa anch'essa la zona sud orientale del Comune;

- che recentemente, nel corso della conferenza dei servizi tenutasi presso il Ministero in data 22.11.05 ARPAL ha illustrato i dati della predetta caratterizzazione che ha interessato tutte le matrici ambientali;

- che il Comune, avendo assistito a tale illustrazione, ha ritenuto indispensabile sottoporre gli esiti all'ASL in un incontro tenutosi in data 22.12.2005;
- che in tale sede il rappresentante dell'ASL, sottoscrivendo il verbale, ha confermato la necessità di mantenere nella zona sud orientale le ordinanze precedentemente emesse, riservandosi ulteriori approfondimenti previo l'esame di dettaglio dei dati e l'analisi di rischio, per giungere alla definizione di provvedimenti ulteriori integrativi nel contenuto e nell'estensione, sotto il profilo sanitario;

- che tale assunto è stato confermato dall'ulteriore comunicazione dell'ASL prot. 3926 del 22.12.2005 pervenuta il 7.1.2006;

Visto l'art. 4 della LR 23/81, a conferma del precedente provvedimento sindacale n° 69 del 2.6.1999;

ORDINA

È fatto divieto di consumare e di commerciare ortaggi, le cui parti commestibili (foglie, radici e bulbi) siano a contatto con il terreno, coltivati nella zona di cui alla allegata cartografia.

Parimenti è fatto divieto di consumare frutti, ortaggi (pomodori, peperoni, melanzane, fagioli, piselli e fave ecc.) sospesi dal suolo e maturati nella zona predetta, che preventivamente non siano stati accuratamente lavati.

Sempre dopo accurato lavaggio è consentito il consumo delle olive e della frutta prodotte nei territori ubicati nella zona di cui trattasi, nonché dei prodotti ricavati dalla stessa (vino, olio).

Inoltre si dispone l'eliminazione cautelativa degli organi e delle viscere quali rene e fegato di animali di bassa corte (volatili e conigli) allevati e macellati per l'autoc consumo nella zona di cui sopra.

È fatto divieto di utilizzare foraggi o vegetali locali per l'alimentazione di animali le cui carni o produzioni possono essere oggetto di consumo umano.

Parimenti è vietata la raccolta e l'allevamento ai fini alimentari di gasteropodi terrestri quali la chiocciola (*Helix spp*).

La presente ordinanza, della cui esecuzione sono incaricati il Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda ASL V^ Spezzino e il Corpo di Polizia Municipale, ha scopo cautelativo e carattere provvisorio potendosi procedere successivamente, sulla base di ulteriori indicazioni dell'ASL, al suo riesame e alla eventuale integrazione nel contenuto e nell'estensione, secondo le modalità illustrate nella premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Liguria entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Si informa che la mancata osservanza delle disposizioni del presente atto costituisce violazione dell'art. 650 del C.P.

IL SINDACO
(Dr. Giorgio Pagano)



